INTERPRETATIO E AUCTORITAS

Diritto e potere a Roma fra tarda repubblica ed età dei Severi

Emanuele Stolfi

1. L'interpretatio dei giuristi romani: alcune peculiarità

Sollecitato ad affrontare alcuni profili dell'esperienza giuridica romana¹ nell'ambito di un'iniziativa scientifica che, attraversando e integrando tempi e discipline diverse, assume a oggetto l'interpretazione, avverto in primo luogo l'esigenza di chiarire come, rispetto a quest'ultima, l'interpretatio degli antichi giuristi denoti scarti ed eccedenze semantiche tali da non poter considerare le due nozioni pienamente sovrapponibili. Già sul piano linguistico opterei quindi per conservare sempre la parola latina, con le specificità che essa evoca, in chiave sia sincronica (lato sensu, ossia in confronto ad altre realtà classiche)² che diacronica (con la distanza che la separa dall'ermeneutica giuridica entro gli scenari moderni, laddove al formante legislativo è stato attribuito, rispetto alla produzione sapienziale, un ruolo affatto prevalente). Davvero interpretatio e interpretazione appaiono, per molti aspetti, «falsi amici», ³ con una sfasatura che si rivela tanto più significativa in riferimento al campo del diritto, sia perché caratterizzato da un rigore terminologico che è costitutivo del suo medesimo statuto⁴, sia perché il fenomeno di cui trattiamo – le sue tecniche e procedure, le tipologie e i diversi esiti – vi assolvono una funzione capillare e decisiva.

La consapevolezza di questa centralità (e creatività, come vedremo) è già antica, esibita dagli stessi protagonisti di quella vicenda. Emerge nitidamente da più di un passaggio, in particolare, di quel manuale (*Enchiridion*) risalente agli ultimi anni di Adriano, in cui la storia giuridica di Roma venne tratteggiata da Pomponio (uno studioso e insegnante di diritto che forse non ricoprì alcuna carica di rilievo, ma nel quale si incarnò un autentico «modello» della scienza giuridica dell'epoca).⁵

- 1 Le pagine che seguono presuppongono vari miei studi, a cui posso rinviare per ulteriori approfondimenti, anche bibliografici, in merito a prese di posizione qui talvolta solo enunciate. Cfr. almeno Stolfi 2008; Stolfi 2010a; Stolfi 2011a; Stolfi 2012; Stolfi 2014a.
- 2 Pensiamo ad esempio alla radente analisi testuale praticata ad Atene, anche riguardo ai dati legislativi (tà nomizómena), dagli exeghetái. Ne ho proposto un confronto con l'impegno delle più risalenti figure romane di esperti di ius (i pontefici) in Stolfi 2006, 30 ss. e Stolfi 2010b, 45 ss.
- 3 Ho cercato di darne conto in Stolfi 2004, 79 ss. ove bibliografia. Da ultimo cfr. Baldus 2015, 29 ss. Ritiene nondimeno possibile «gettare un ponte tra i due termini [...] che renda lecito interrogarsi *unitariamente* sul significato di "*interpretatio*/interpretazione"» Lantella 1997, 559.
- 4 Del resto proprio il diritto scrive Thomas 1978, 93 «de toutes les instances discursives, reste le seule à produire le monde qu'elle désigne». Cfr. anche Spanò 2015, 87 ss.
- 5 Cfr. Stolfi 2002, 24 ss.

Nel raffigurare le vicende immediatamente successive all'emanazione, a metà del V secolo a.C., delle XII Tavole, e nel dar conto di come si era venuto formando quel complesso di regole che disciplinavano i rapporti privati fra cittadini (*ius civile*), così egli si esprimeva (Digesto 1.2.2.5):

[...] his legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desiderat prudentium auctoritatem) necessariam esse disputationem fori. Haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur [...] sed communi nomine appellatur ius civile.

L'archeologia di Pomponio, con quell'assillante ricerca dei momenti di origine che caratterizza l'*Enchiridion*, 6 combina la narrazione di eventi puntuali con l'individuazione di costanti di lungo periodo, quasi meccanismi inscritti nella logica stessa del *ius* e destinati a riproporsi nel tempo: l'esigenza (non scongiurata, ma anzi alimentata, dall'apparizione di un testo scritto) dell'*interpretatio*; la difformità di risultati a cui essa inevitabilmente dà luogo, in un'incessante dialettica (*disputatio*); la necessità che a tutto ciò presiedano i giuristi, con la loro *auctoritas* (un termine chiave, su cui torneremo), l'apporto dei quali non può essere isolato entro una sfera e sotto una nomenclatura autonoma, ma è partecipe della (e fondamentale nella) tradizione più risalente e prestigiosa del diritto cittadino.⁷

Al di là della pressione che su quest'immagine operavano le personali concezioni dell'autore e l'obiettivo che egli intendeva raggiungere presso i suoi allievi – esaltando, ai loro occhi, certe continuità del ius, 8 nonché il ruolo dei giuristi (e dei magistrati con iurisdictio) nella sua produzione, sino a comprimere l'impatto che più tardi vi ebbe il potere imperiale -,9 appaiono senz'altro attendibili le notizie attorno a risalenza e incisività dell'interpretatio posta in essere (a quel tempo, e per alcuni secoli ancora, in forma esclusivamente orale) dai giuristi (i prudentes del passo riportato, allora identificati col collegio pontificale). Proprio il lavoro condotto su una prescrizione delle XII Tavole dai pontefici consente di cogliere alcune peculiarità della loro interpretatio, e dello scarto, cui accennavamo, fra essa e l'interpretazione che, riguardo a una norma generale e astratta fissata dal legislatore, può realizzare un giurista entro un moderno sistema giuridico («chiuso»). 10 I decemviri avevano sanzionato l'abuso di uno dei poteri riconosciuti all'ascendente maschio (pater familias) sui suoi discendenti, quale il diritto di venderli (ius vendendi, tramite mancipatio), prevedendo la perdita della patria potestas a carico di chi per tre volte avesse ceduto il proprio filius. 11 I pontefici sfruttarono tale disposizione per conseguire – appunto in via di interpretatio – risultati rispondenti a tutt'altra ratio, e allestire due paradigmi negoziali in cui era conforme alla volontà dello stesso pater l'uscita del *filius* dalla *patria potestas*. Con una prima procedura (*emancipatio*),

- 6 Su cui mi sono soffermato in Stolfi 2011b. 23 ss.
- 7 Una penetrante lettura delle strategie espositive e delle ragioni ideologiche di questa rappresentazione pomponiana è in Schiavone 2005, 333 ss.
- 8 Cfr. Bretone 1984, 224 ss.
- 9 Sul punto, di recente, Stolfi 2012, 307 ss.
- 10 Circa la distinzione fra sistemi giuridici «chiusi» e «aperti» (e il diverso metodo che vi si delinea per il lavoro del giurista) cfr. Vincenti 2003, 73 ss.
- 11 Lex XII Tab. IV.2: «si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto».

combinando tre *mancipationes*¹² del *filius* a un soggetto terzo (di fiducia, così che ogni volta lo avrebbe remancipato al *pater*), veniva estinto il potere personale e l'interessato acquisiva la qualifica di *sui iuris* (con vantaggi ovvi, ma anche inconvenienti, come la perdita del legame agnatizio e delle conseguenti aspettative ereditarie). Tramite una seconda procedura (*adoptio* in senso stretto)¹³ si determinava non (solo) l'uscita del *filius familias* dalla *patria potestas* del *pater* (naturale), ma anche la sua sottoposizione al potere di altro soggetto (il padre adottivo). A tal fine era necessario integrare il congegno negoziale descritto per l'*emancipatio* con l'intervento dell'adottante, il quale rivendicava il figlio come suo e, a fronte del silenzio del padre naturale, otteneva il riconoscimento formale di quanto enunciato (secondo una prestazione peculiare del linguaggio performativo arcaico).

La tipicità del sistema negoziale romano – per cui la volontà dei soggetti poteva conseguire effetti giuridici solo se incanalata ed espressa entro atti prestabiliti – rendeva indispensabile la messa a punto di simili procedure (autentici rituali), e prezioso l'appiglio che essi mantenevano con una previsione legislativa. Ma, a fronte di tanto formalistico rigore rispetto agli intenti dei privati, spicca il carattere libero e creativo della rielaborazione sapienziale: lontana dal risolversi in mera esegesi della lettera normativa (dal farsi, etimologicamente, mero tramite fra la sua originaria portata e i suoi destinatari), essa intendeva quest'ultima solo come punto di avvio e di copertura formale, piegandone l'applicazione al raggiungimento di esiti nuovi, verosimilmente neppure immaginati dal legislatore del 451–450 a.C., in grado di soddisfare esigenze solo successivamente avvertite dalla coscienza sociale.

Già si delineava, in tal modo, uno stile di lavoro che avrebbe accompagnato gli esperti di diritto – ormai incarnati in ben diverse figure, con una maturità tecnica e un'attitudine concettuale ben diversamente consolidata – anche di fronte a un altro fondamentale testo giuridico: ¹⁴ quell'editto che, annualmente promulgato dai magistrati con *iurisdictio* (in primo luogo dal pretore), contemplava i mezzi processuali su cui, per l'anno della sua carica, tutti i consociati avrebbero potuto contare, e che i *prudentes*, a partire dalla tarda repubblica, sottoposero a serrati commenti. In questo tipo di opere (*ad edictum*) le scarne previsioni magistratuali erano sottoposte a una disamina puntuale, letteralmente avvolti dall'*interpretatio*, al fine di saggiare (e, se del caso, dilatare o comprimere) l'applicazione di quelle forme di tutela nel vivo della casistica, in un minuzioso dialogo con le soluzioni dei propri predecessori (da cui, in tale genere letterario, l'accentuata presenza di citazioni giurisprudenziali). Dopo che, sotto Adriano, l'editto assunse una forma immutabile, l'intera vicenda della sfera normativa (*ius honorarium*) che in esso trovava la pro-

- 12 Nel corso del tempo abbiamo notizia che per le figlie e i discendenti maschi diversi dai figli in senso stretto ne fosse necessaria una soltanto: anche questo un esito raggiunto tramite interpretatio, ma che apparirebbe alla stregua dei criteri della moderna interpretazione giuridica estremamente disinvolto, se non opinabile.
- 13 In quanto diversa dall'adozione di un *pater* (che perdeva così lo stato di *sui iuris*) da parte di altro *pater familias*: in tal caso si parlava di *adrogatio*.
- 14 Il confronto tra quei due complessi normativi, pur di per sé tanto diversi, era già in Cicerone (De legibus 1.5.17). Circa le analogie fra quanto l'interpretatio pontificale realizzò riguardo alle XII Tavole e ciò che quella dei commentatori determinò rispetto all'editto cfr. Stolfi 2002, 64 ss.

pria fonte venne a coincidere con gli sviluppi delle rielaborazioni giurisprudenziali, rimaste le uniche in grado di mantenere quel complesso di regole al passo coi tempi, nel mutare di esigenze e soggettività (in specie nei settori della finanza e del commercio).¹⁵

Ma anche nella tradizione di *ius civile* in senso stretto, cui prima ci riferivamo, l'*interpretatio prudentium* conservò per secoli, con la sua creativa flessibilità, uno spazio nevralgico. Basti pensare, per rimanere nell'ambito dei rapporti familiari e della loro proiezione nel tempo, a livello patrimoniale (il campo delle successioni a causa di morte), a come una delle più durature e formanti palestre di *interpretatio* fu costituita (non solo dalle disposizioni legislative ma anche da quelle private, e in particolare) dai testamenti, coi problemi che poneva la corretta decifrazione di una manifestazione di volontà non più ripetibile. Vi emerge fra l'altro un grande motivo, collocabile fra elaborazione giuridica e prassi (e speculazione) retorica, quale il rapporto fra *verba* e *voluntas* (o *mens*), già ampiamente presente, ad esempio, ai protagonisti repubblicani (Servio e Tuberone) che troviamo evocati, nei primi decenni del II secolo d.C., in un passo di Celso¹⁶ sul quale avremo modo di tornare.

2. Interpretatio e auctoritas dei giuristi

Nel passaggio dell'*Enchiridion* che abbiamo letto affiora, da parte di Pomponio (che tra l'altro ben conosceva, e rimeditava, questa tradizione ermeneutica attorno

- 15 Mi limito, di nuovo, a un solo esempio. Certe previsioni edittali (come l'obbligo di produrre la documentazione contabile al cliente che ne facesse richiesta: edere rationes) erano espressamente destinate, tra i vari operatori finanziari, ai soli argentarii, che ci appaiono in quanto protagonisti di molteplici attività, dal deposito al prestito di denaro fino a veri e propri rapporti di conto corrente i più agevolmente accostabili ai nostri banchieri. Ma altre figure (come i nummularii, che si erano fino ad allora limitati al cambio di valuta e al saggio delle monete) dovettero assumere analoghe e più ampie funzioni nel corso del II secolo d.C.: divenuto impossibile, a seguito della consolidazione dell'editto, inserirvi la menzione di questi soggetti, l'iniquità di consentire che a essi fosse riservato un trattamento più favorevole rispetto agli argentarii (e a discapito dei clienti) fu scongiurata dall'interpretatio giurisprudenziale (ancora una volta, assai più libera e creativa della nostra interpretazione). Paolo, all'inizio del secolo successivo, ricorda infatti (senza dissentirne) che Pomponio aveva esteso il dovere di edere rationes anche ai nummularii: ne siamo informati da Digesto 2.13.9.2, sul quale cfr. Stolfi 2002, 486 ss.; Cerami, Petrucci 2010, 197 ss.
- 16 Conservato in Digesto 33.10.7.2: «Servius fatetur sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam rationem ea solitus sit referre: verum si ea, de quibus non ambigeretur, quin in alieno genere essent, ut puta escarium argentum aut paenulas et togas, supellectili quis adscribere solitus sit, non idcirco existimari oportere supellectili legata ea quoque contineri: non enim ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere. Id Tubero parum sibi liquere ait: nam quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis? Equidem non arbitror quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus sit, quo id appellari solet: nam vocis ministerio utimur: ceterum nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit. Sed etsi magnopere me Tuberonis et ratio et auctoritas movet, non tamen a Servio dissentio non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit. Nam etsi prior atque potentior est quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur».

agli atti *mortis causa*),¹⁷ anche la percezione di un decisivo intreccio fra *interpreta*tio e auctoritas prudentium – un elemento risalente all'età pontificale, quasi un tratto d'origine che si era inscritto nel codice genetico del proprio sapere.

Quest'aspetto torna con forza, nella parte del manuale dedicata alla sequenza dei giuristi (*successio auctorum*), laddove è tratteggiata la storia del *ius respondendi*, con cui il principe attribuiva ad alcuni *prudentes* la facoltà di emanare responsi avallati dalla sua *auctoritas*, così da sancirne la prevalenza in un eventuale processo.¹⁸ Siamo di fronte alla prima ed eclatante manifestazione – con un intervento invasivo di cui Pomponio tendeva poi a rileggere e attenuare le implicazioni – dell'aspirazione del potere politico a creare una gerarchia fra le concrete soluzioni prodotte dall'*interpretatio prudentium*. Leggiamo in Digesto 1.2.2.49:¹⁹

Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. primus divus Augustus, ut maior iuris<consultorum?> auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. et ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararet.

Vi spicca un duplice richiamo: alla *auctoritas* per l'età augustea – dapprima quella del diritto (o più probabilmente dei giuristi, secondo una plausibile ipotesi integrativa), poi dello stesso principe (che di quella nozione, volutamente sfuggente, aveva fatto del resto una parola chiave della propria politica)²⁰ – e alla *fiducia* (dei *prudentes* nei propri studi, o in sé) per il periodo anteriore e poi per il ripristino adrianeo dell'originaria portata del *ius respondendi* (ma in realtà della stessa concezione repubblicana dell'attività giurisprudenziale). Sbaglieremmo, tuttavia, nel vedere il profilo dell'*auctoritas* – nelle autorappresentazioni, o almeno percezioni, di un giurista romano – solo all'insegna di interventi esterni, che dal potere politico vengano imposti alle dinamiche del diritto giurisprudenziale (e in quanto tale controversiale, anche se il sintagma *ius controversum* ricorre in fonti retoriche più che giuridiche). La «autorevolezza» del giurista – appunto la sua *auctoritas*, quale prestigio sociale,

- 17 Lo attestano soprattutto vari frammenti del suo *Ad Quintum Mucium*: un commentario ai libri di *ius civile* composti da Quinto Mucio (ai quali è dedicato un volume a cura di Jean-Louis Ferrary, Aldo Schiavone e mia che apparirà presto nella collana *Scriptores iuris Romani*).
- 18 Circa il significato della trattazione del *ius respondendi* all'interno della terza sezione dell'*Enchiridion*, dedicata alla sequenza dei giuristi (*successio auctorum*), e che a sua volta appare dominata da due diversi fili conduttori quali la letterarizzazione del sapere giuridico (sino a Labeone, negli anni di Augusto) e poi, a partire dallo stesso Labeone, le divergenze interne alla *scientia iuris* (il cui modello, pur non esaustivo, viene individuato nel fronteggiarsi delle *sectae* di Cassiani e Proculiani) posso rinviare a Stolfi 2012, 302 ss.
- 19 Nella cui lettura tengo conto soprattutto di Schiavone 2005, 335 ss. Cfr. anche Stolfi 2012, 310 ss. ove altra bibliografia.
- 20 Più in generale, la discussione attorno alle diverse accezioni assunte da auctoritas nel lessico giuridico romano è decisamente viva e complessa, e coinvolge non solo gli specialisti della materia (basti pensare a Stato di eccezione di Agamben): ne ho esaminato alcuni aspetti in Stolfi 2010b, 98 ss.

politico e scientifico, con declinazioni semantiche diverse a seconda del periodo e dei contesti di impiego²¹ – partecipa, assieme alla oggettiva tenuta logica delle sue dottrine e delle argomentazioni che le sorreggono (la *ratio et auctoritas* del testo di Celso che abbiamo trascritto), dell'ininterrotto agone fra soluzioni casistiche sviluppatosi per secoli.

Non è peraltro agevole stabilire quali fossero, nel contestuale confronto e in quegli autentici «dialoghi fuori dal tempo» intrattenuti dai giuristi,²² forme e misura dell'incidenza di tale *auctoritas*. Dai riscontri (pur inevitabilmente sommari) da me compiuti direi che essa abbia rivestito un rilievo significativo ma non sempre determinante né tantomeno esclusivo entro i meccanismi che guidavano simili dibattiti. Trovo in effetti che solo per una stagione della giurisprudenza repubblicana – ancora legata al carisma e alle enunciazioni quasi oracolari che erano state dei pontefici, ma che probabilmente era già esaurita ai tempi di Servio e dei suoi *Reprehensa Scaevolae capita*²³ – sia (in parte) condivisibile il perentorio rilievo di Luigi Raggi, secondo cui proprio sull'*auctoritas* del giurista, e «non sulle motivazioni, poggia[va] la validità della sua attività».²⁴

L'esempio fornito dal brano di Celso (Digesto 33.10.7.2) mi sembra di nuovo illuminante. Nel ripercorrere una disputa di I secolo a.C. in materia di legato di suppellettile – per la cui interpretazione veniva sollevato il problema del rapporto fra *mens* e *vox* e del possibile contrasto fra *communis usus* dei *nomina* impiegati dal testatore e le personali abitudini linguistiche di quest'ultimo (che Tuberone stimava sempre prevalenti, diversamente da quanto ritenevano Servio e poi Celso) –,²⁵ il giurista di età adrianea si diceva mosso (come ricordato) tanto dalla *ratio* che dall'*auctoritas* di Tuberone, ma senza che la seconda (l'*auctoritas*, già posposta, appunto, alla *ratio*, che era in realtà non di Tuberone stesso ma della sua argomentazione) gli imponesse di discostarsi dal difforme orientamento di Servio.

Tra le varie soluzioni cui era pervenuta la *scientia iuris* occorreva dunque orientarsi attraverso un'analisi puntiforme e pressoché inesauribile, condotta sui contenuti di ogni dottrina (prevalentemente, soluzioni casistiche) e sugli argomenti proposti a suo conforto. Anche per questo, in altra occasione, ²⁶ mi è sembrato di dover escludere che nelle dinamiche delle citazioni giurisprudenziali siano da individuare, anche laddove esse si risolvessero in adesioni, strategie pienamente assimilabili a quelli di un «argomento d'autorità». E ciò non tanto perché cercheremmo invano nella scrittura dei *prudentes* espliciti richiami a questa tecnica discorsiva, come quello che incontriamo in Cicerone, ²⁷ ove i *loci extrinseci* (che cioè non si

- 21 Per qualche orientamento in merito posso rinviare a Stolfi 2012, 295 ss. e n. 30.
- 22 L'espressione è di Bretone 1993, 309 ss.
- 23 In cui le dottrine di Quinto Mucio erano sottoposte in modo puntuale (probabilmente seguendone le scansioni in *capita*) a un'analisi decisamente critica.
- 24 Raggi 2007, 43.
- 25 Aderenti almeno secondo Voci 1963, 840 alla dottrina stoica del linguaggio. Da tener presenti anche le ricostruzioni del passo celsino proposte da Astolfi 1969, 168 ss.; Casavola 1980, 114 ss.; Negri 1985, 84 ss.
- 26 Cfr. Stolfi 2011a, 97 ss., spec. 104 ss.
- 27 Topica 4.24: «Quae autem adsumuntur extrinsecus, ea maxime ex auctoritate ducuntur. Itaque Graeci talis argumentationes ἀτέχνους vocant, id est artis expertis. Ut si ita respondeas:

colgono dall'oggetto della questione, ma dall'esterno della causa) erano collegati proprio all'auctoritas, che concorre «ad faciendam fidem», fornendone quale esempio un intervento giurisprudenziale, con la definizione di ambitus messa a punto da Publio Mucio Scevola nel II secolo a.C. Alle spalle vi era ovviamente una risalente tradizione greca, un cui decisivo snodo è rinvenibile nelle osservazioni formulate da Aristotele nella Retorica e nei Topica, laddove venivano assunte come punto di partenza per l'attività dialettica, e il relativo sillogismo, le proposizioni probabili (tà éndoxa), ed erano ritenute tali quelle che possono «apparire vere a tutti o alla maggioranza, o ai sapienti, e di questi o a tutti o alla maggior parte, o ai più noti e più stimati».²⁸

Ma nei testi giurisprudenziali, ancor più dell'assenza di enunciazioni analoghe, militano nel senso indicato altri elementi. Mi riferisco in primo luogo al rilievo secondo cui il ricorso a un'auctoritas propriamente non si realizza laddove «l'aderenza al precedente è imposta o in quei casi in cui l'opinione dottrinale è considerata fonte del diritto in senso formale»²⁹ (è la seconda eventualità che ovviamente ci riguarda, ma che richiederebbe ulteriori precisazioni per il caso romano, tenendo conto del carattere fluido e controversiale con cui si realizza questa creazione sapienziale del diritto). Decisiva appare poi la circostanza che – a partire almeno dall'argomento ad verecundiam trattato e criticato da Locke nel Saggio sull'intelletto umano (egli non parlava di argumentum auctoritatis)³⁰ – siamo soliti collegare questo modo di procedere a una condizione di soggezione e a un dislivello cognitivo, col profano (o quasi) che attinge alle competenze dell'esperto, confortato dal suo prestigio, e confidando che quest'ultimo riesca determinante nei confronti dei destinatari, a loro volta sprovvisti di un'autorevolezza scientifica paragonabile a quella dell'autore richiamato. A connotare le citazioni giurisprudenziali a Roma è invece, a partire almeno dagli ultimi due secoli della repubblica, la coralità, selettiva ma tendenzialmente paritaria,³¹ del lavoro che vi è connesso.

3. *Interpretatio prudentium* e dibattiti giurisprudenziali

In effetti, per una lunga stagione ci si confrontò con le dottrine precedenti con rispetto e spiccato senso della tradizione, ma con spirito critico, senza alcun condizionamento (neppure nei riguardi dei colleghi più in vista, membri di *consilia principum* o forniti di *ius respondendi*): privi cioè di quei complessi di inferiorità che invece sicuramente segneranno gli esperti di diritto nell'età tardoantica, anonimi

- Quoniam P. Scaevola id solum esse ambitus aedium dixerit, quantum parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui protexisset, aqua deflueret, id tibi ius videri».
- 28 Sul punto cfr. Viehweg 1962, 16 ss.; Giuliani 1961, 15 ss.; Stolfi 2011a, 99 ss.
- 29 Così Tarello 1980, 372, che prosegue: «in questi casi, infatti, la motivazione in base al precedente o in base alla dottrina è da considerarsi applicazione normativa di enunciati già interpretati».
- 30 Ulteriori ragguagli in Stolfi 2011a, 112 ss.
- 31 In quanto interna alla cerchia dei *prudentes*, al loro (alto) livello scientifico e per molto tempo anche sociale.

burocrati e insegnanti, incapaci di un dialogo alla pari coi maestri sotto il cui nome pubblicavano sillogi o compendi, e poi i membri delle cancellerie imperiali cui dobbiamo i richiami ai giuristi nelle costituzioni soprattutto giustinianee, ³² segnate da autentica *reverentia antiquitatis*.

Fino all'età dei Severi ogni giurista fu partecipe di un impegno collettivo, che si esprimeva nella costante verifica e nell'eventuale, frequente revisione delle soluzioni raggiunte sino ad allora: un impegno assiduo e minuzioso, condotto su una miriade di problemi puntuali (i casi, in biunivoca relazione con le disposizioni di più vasta portata),³³ in cui non sorprende trovare «giganti» del pensiero giuridico come Giuliano corretti da «nani» come Mauriciano – e col pieno assenso dell'ultimo referente, oltretutto in un contesto di estremo rilievo tecnico (la teoria degli accordi produttivi di obbligazione: un settore, delicatissimo, in cui proprio all'*interpretatio* giurisprudenziale era demandato il compito di aprire qualche breccia nella tipicità contrattuale).³⁴

Aspetti che non possiamo sottovalutare anche quando – opportunamente – ci interroghiamo sul se e quanto di questa luminosa attività scientifica poteva irradiarsi nella prassi forense di Roma e, ancor più, delle remote periferie dell'impero.³⁵ Certo si vinceva o perdeva una lite anche fondando *in* (e *de*) *iure* la propria pretesa sulla *interpretatio* di questo o quel giurista: tale circostanza – che abbiamo visto escluderebbe, seguendo l'impostazione di Tarello, di vedere anche qui un ricorso all'argomento d'autorità – viene intesa diversamente da quanti tendono a superare l'idea che la controversialità romana si realizzasse essenzialmente al livello del confronto fra studiosi del diritto, per sottolineare il condizionamento esercitato dal responso sul *iudex* e il suo *iudicatum*: un condizionamento che si sarebbe realizzato «unicamente in grazia della *iuris auctoritas* del respondente», poiché «non conseguiva tanto (o solo) in virtù della retta argomentazione *sub specie iuris*, quanto del prestigio personale, del "nome"» del *iuris consultus*.³⁶

- 32 Sul punto, da ultimo, Di Maria 2010.
- 33 Ho insistito sul punto in Stolfi 2014a, spec. 52 ss.
- 34 Il testo cui mi riferisco è un noto brano del IV libro ad edictum di Ulpiano, conservato in Digesto 2.14.7.2: «Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc synallagma esse et hinc nasci civilem obligationem. et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum, quod Aristo synallagma dicit, unde haec nascitur actio». Mi sono soffermato su di esso, nella prospettiva che qui più interessa, in Stolfi 2014a, 19, 36 ss.
- 35 Come ha scritto Schiavone 2005, 37, «il diritto dei giuristi non fu mai davvero il diritto di tutto l'impero: né in senso geopolitico, orizzontale; né in senso sociale, verticale». Sul «diritto classico come uno strato, sottile e poggiante su una base personale estremamente esigua, del diritto romano ufficiale», cfr. già Lombardi 1975, 55, particolarmente attento (36 ss.) alle interazioni, nella Roma (soprattutto) repubblicana, fra giurisprudenzialità del diritto e struttura aristocratica della società.
- 36 Così Vincenti 2003, 11 ss. In una direzione non molto difforme già si muovevano Raggi (supra, § 2 e n. 24), nonché Tondo 1993, 409 ss., secondo il quale «solo i giuristi, in quanto portatori d'un alto sapere tecnico (oltre che espressione dei ceti socialmente e culturalmente più qualifi-

Mi sembra una proposta interpretativa in sé legittima, e anzi arricchente, nel suo intento di abbracciare anche le dinamiche proprie dell'attività forense e del momento giudiziale, ma che probabilmente, oltre a non essere facilmente dimostrabile (mancandoci puntuali testimonianze in merito), finisce col riflettersi anche sulle forme dei confronti fra giuristi e delle rispettive argomentazioni, alterandone non poco i contorni, e col lasciare poi nell'ombra le difformi relazioni che vennero a instaurarsi fra le dottrine giurisprudenziali e altri protagonisti della scena giuridica (come i magistrati muniti di *iurisdictio*, nei cui confronti le soluzioni dei *prudentes* venivano a esercitare, secondo Dario Mantovani, ³⁷ una valenza non iussiva ma suasoria, e non certo *auctoritatis causa*).

Sviluppando in una diversa direzione i rilievi di Vincenti, direi così che se nell'empiria dell'argomentare forense l'auctoritas di un giurista poteva finire col pesare quanto o forse più della ratio del suo parere, quest'ultimo nella maggioranza dei casi doveva essere costituito da una soluzione interpretativa su cui, nel dibattito scientifico, si era sedimentata una certa convergenza, se non proprio era emersa come incontrastata e vincente: insomma, una di quelle dottrine di cui soprattutto nei testi di età severiana leggiamo che «optinuit» o «placet» o «constat» o «hoc iure utimur» – tasselli di un ius receptum di cui poi si comporranno i mosaici del tardo III secolo, come le Epitomae iuris di Ermogeniano e le Pauli sententiae.³⁸

Quanto dal lavoro scientifico giungeva al laboratorio della prassi era dunque un complesso e sapiente distillato di *interpretationes*, esito di confronti argomentativi protratti per secoli in una forma che – come è tipico del vissuto romano –³⁹ coniugava libertà e autorevolezza, *dignitas* e spirito critico.

Bibliografia

Astolfi, Riccardo 1969. Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano. Vol. II. Padova: Cedam.

Baldus, Christian 2015. 'Gesetzesbindung, Auslegung und Analogie: Grundlagen und Bedeutung des 19. Jahrhunderts'. In *Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis*, hrsg. Karl Riesenhuber. 3. Ausgabe. Berlin: de Gruyter. 26–111.

Bretone, Mario 1984. Tecniche e ideologie dei giuristi romani. 2a edizione. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Bretone, Mario 1993. Storia del diritto romano. 8a edizione. Roma-Bari: Laterza.

Casavola, Franco 1980. Giuristi adrianei. Napoli: Jovene.

Cerami, Pietro; Petrucci, Aldo 2010. *Diritto commerciale romano. Profilo storico*. 3a edizione. Torino: Giappichelli.

Di Maria, Sabrina 2010. La cancelleria imperiale e i giuristi classici: reverentia antiquitatis e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del Codice. Bologna: Bononia University Press.

Dovere, Elio 2005. De iure. L'esordio delle epitomi di Ermogeniano. 2a edizione. Napoli: Jovene.

- cati), risultavano dotati, anche a fronte dei giudici, d'un prestigio incomparabilmente superiore (*auctoritas*), quindi, a conti fatti, d'una autorevolezza capace d'assorgere [...] a vera autoritatività». Sul rapporto fra giuristi e giudici nell'esperienza romana cfr. ora anche Giunti 2012.
- 37 Mantovani 2003, 103 ss., da me seguito già in Lantella, Stolfi 2005, 210.
- 38 Per un accostamento tra struttura, obiettivi e destinatari di queste due opere, fra gli altri, Mantovani 1999, 513; Dovere 2005, 190 ss. ove bibliografia; Marotta 2007, 936.
- 39 Vi ho insistito in Stolfi 2014b, spec. § 4.

- Giuliani, Alessandro 1961. Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica. Milano: Giuffrè.
- Giunti, Patrizia 2012. '*Iudex* e *iurisperitus*. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale e la sua narrazione'. In Ius controversum *e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, a cura di Valerio Marotta, Emanuele Stolfi. Roma: L'Erma di Bretschneider. 213–251.
- Lantella, Lelio 1997. 'Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge'. In Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne, I. Napoli: Jovene. 559–603.
- Lantella, Lelio; Stolfi, Emanuele 2005. Profili diacronici di diritto romano. Torino: Giappichelli.

Lombardi, Luigi 1975. Saggio sul diritto giurisprudenziale. Milano: Giuffrè.

- Mantovani, Dario 1999. 'Il diritto da Augusto al Theodosianus'. In Gabba, Emilio; Foraboschi, Daniele; Mantovani, Dario; Lo Cascio, Elio; Troiani, Lucio. *Introduzione alla storia di Roma*. Milano: LED.
- Mantovani, Dario 2003. 'Praetoris partes. La iurisdictio e i suoi vincoli nel processo formulare: un percorso negli studi'. In *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, a cura di Maria Gigliola, Renzo Villata. Napoli: Jovene. 33–151.
- Marotta, Vincenzo 2007. 'Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.', *Studi Storici 4*. 927–964.
- Negri, Giovanni 1985. Diritto minerario romano. Vol. 1: Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici. Milano: Giuffrè.
- Raggi, Luigi 2007. Il metodo della giurisprudenza romana. Torino: Giappichelli.
- Schiavone, Aldo 2005. Ius. L'invenzione del diritto in Occidente. Torino: Einaudi.
- Spanò, Michele 2015. *Le parole e le cose (del diritto)*. In Thomas, Yan. *Il valore delle cose*, trad. it. a cura di Michele Spanò. Macerata: Quodlibet. 87–99.
- Stolfi, Emanuele 2002. Studi sui "libri ad edictum" di Pomponio. II. Contesti e pensiero. Milano: LED.
- Stolfi, Emanuele 2004. Bonae fidei interpretatio. Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica. Napoli: Jovene.
- Stolfi, Emanuele 2006. Introduzione allo studio dei diritti greci. Torino: Giappichelli.
- Stolfi, Emanuele 2008. 'Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat'. In *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, hrsg. Christian Baldus, Thomas Finkenauer, Thomas Rüfner. Tübingen: Mohr Siebeck. 9–29.
- Stolfi, Emanuele 2010a. 'Citazioni e dissensiones prudentium nella tradizione dei testi giurisprudenziali in età tardoantica. Alcune riflessioni'. In Studi in onore di A. Metro, Vol. VI. Milano: Giuffrè. 197–221.
- Stolfi, Emanuele 2010b. Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari. Bologna: Il Mulino.
- Stolfi, Emanuele 2011a. 'Argumentum auctoritatis, citazioni e forme di approvazione nella scrittura dei giuristi romani'. In *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica*, a cura di Andrea Lovato. Bari: La Matrice. 85–135.
- Stolfi, Emanuele 2011b. 'Immagini di *officia* e compiti magistratuali nell'elaborazione della giuri-sprudenza antoniniana'. In *Giuristi e* officium. *L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, a cura di Emanuele Stolfi. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Stolfi, Emanuele 2012. 'Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali.' In Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi, a cura di Valerio Marotta, Emanuele Stolfi. Roma: L'Erma di Bretschneider. 287–338.
- Stolfi, Emanuele 2014a. 'I casi e la *regula*: una dialettica incessante'. In *Casistica e giurisprudenza*, a cura di Letizia Vacca. Napoli: Jovene.
- Stolfi, Emanuele 2014b. 'Concezioni antiche della libertà. Un primo sondaggio', *Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja" 108*. 139–178.
- Tarello, Giovanni 1980. L'interpretazione della legge. Milano: Giuffrè.
- Thomas, Yan 1978. 'Le droit entre les mots et les choses. Rhétorique et jurisprudence à Rome', *Archives de Philosophie du Droit 23*. 93–114.
- Tondo, Salvatore 1993. Profilo di storia costituzionale romana. Parte seconda. Milano: Giuffrè.

Viehweg, Theodor 1962. *Topica e giurisprudenza*, trad. it. Giuliano Grifo. Milano: Giuffrè. Vincenti, Umberto 2003. *L'universo dei giuristi, legislatori, giudici. Contro la mitologia giuridica*. Padova: Cedam.

Voci, Pasquale 1963. Diritto ereditario romano, Vol. II. 2a edizione. Milano: Giuffrè.